SENATO DELLA REPUBBLICA

- VII LEGISLATURA -

(N. 1292 e 698-A)

RELAZIONE DELLA 4° COMMISSIONE PERMANENTE (DIFESA)

(RELATORE DONELLI)

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali (n. 1292)

presentato dal Ministro della Difesa

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

col Ministro delle Finanze

col Ministro del Tesoro

e col Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 LUGLIO 1978

Aumento delle paghe dei militari e graduati delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali (n. 698)

d'iniziativa dei senatori SIGNORI, LUZZATO CARPI, DE MATTEIS, MARAVALLE, CO-LOMBO Renato, RUFINO, FERRALASCO, FINESSI, DALLE MURA, CARNESELLA, LEPRE, DI NICOLA, MINNOCCI, FABBRI e SEGRETO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 MAGGIO 1977

Comunicata alla Presidenza il 16 ottobre 1978

Onorevoli Senatori. — Le paghe giornaliere dei militari e graduati di truppa e volontari vincolati a ferme speciali o raffermati, nonchè quelle degli allievi delle Accademie militari, degli allievi dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi armati dello Stato, variano da un minimo giornaliero di lire 500 per il soldato ad un massimo di lire 2.400 per i militari e graduati di truppa con oltre sette anni di servizio.

Dette paghe sono state fissate dalla legge 29 ottobre 1971, n. 881, e dalla legge 22 maggio 1969, n. 240.

Forse è uno dei pochi casi o l'unico ove non si è verificato alcun adeguamento al costo della vita nell'arco di un periodo di oltre sette anni e ciò è il segno che nelle Forze armate, per tutto questo tempo, e malgrado i buoni propositi dichiarati, il fattore della condizione umana del militare di leva e del militare volontario non è stato adeguatamente considerato come primario ed essenziale per realizzare una moderna e democratica Forza armata, secondo il dettato costituzionale.

Per questo il provvedimento al nostro esame, che è stato lungamente atteso, rappresenta soprattutto un doveroso atto di riparazione. Tuttavia il relatore ha il dovere di evidenziare l'orientamento unanime espresso dalla Commissione difesa del Senato in sede referente che considera inadeguate le proposte di miglioramento delle paghe dei militari di leva e dei militari volontari contenute nel disegno di legge del Governo n. 1292 e nel disegno di legge n. 698 di iniziativa dei senatori Signori ed altri, perchè oltre a non costituire una congrua rivalutazione delle paghe rispetto all'attuale costo della vita, non si discostano dalle vecchie concezioni di carattere assistenziale del « soldo ».

È necessario ribadire invece che la questione del trattamento economico deve essere inquadrata nella nuova visione della funzione che deve assolvere il militare di leva e anche quello professionale, che scaturisce dagli indirizzi della recente legge sulla disciplina militare e dalle proposte unitarie per la riforma del servizio di leva già in corso di esame nell'altro ramo del Parlamento.

Tuttavia tenuto conto che la concretizzazione di una tale concezione dei trattamenti economici dei militari di leva e dei militari volontari avrebbe comportato tempi lunghi per l'elaborazione di un provvedimento adeguato, contraddicendo con la necessità di garantire immediatamente un miglioramento delle paghe tuttora in vigore, e prendendo atto delle dichiarazioni del Governo sulla impossibilità del bilancio della Difesa di far fronte ad un ulteriore onere finanziario oltre a quanto previsto dal disegno di legge n. 1292, il relatore a nome della Commissione difesa raccomanda all'Assemblea del Senato l'approvazione del provvedimento governa tivo, che è stato preso a base dell'esame in Commissione, e propone l'assorbimento del disegno di legge n. 698.

Tuttavia esprimendo la volontà unanime della Commissione il relatore proporrà a nome della stessa un ordine del giorno per impegnare il Governo a provvedere, con il bilancio del 1980, ad una nuova rivalutazione delle paghe dei militari di leva che preveda anche una maggiore incentivazione per il grado di caporale e di caporale maggiore e a fornire al Parlamento, ogni biennio, una documentazione sullo stato dei trattamenti economici del personale militare, nel suo complesso.

Il relatore proporrà inoltre un ordine del giorno per impegnare il Governo a provvedere alla modifica della legge 10 dicembre 1957, n. 1248, sulla misura del sussidio che viene versato a titolo di soccorso giornaliero alle famiglie dei militari richiamati o trattenuti alle armi, per la ovvia necessità di adeguare tali misure con gli indici di rivalutazione delle paghe dei militari di leva e dei militari volontari.

Premesso quanto sopra sono necessarie alcune delucidazioni di merito del disegno di legge n. 1292 e del disegno di legge n. 698.

I due provvedimenti propongono uguali misure di rivalutazione delle paghe all'atto vigenti per i militari e graduati di truppa in servizio di leva, mentre si differenziano nelle proposte di aumento per le paghe dei militari e graduati di truppa vincolati a ferme speciali o raffermati, degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allevi di guardie di pubblica sicurezza, allievi di custodia e allievi guardie forestali.

La Commissione in sede referente ha espresso, quindi, la sua preferenza per il disegno di legge n. 1292 del Governo in quanto per la parte riguardante le paghe dei volontari le nuove tabelle proposte sono graduate in modo da contenere le rafferme entro il terzo anno di servizio e non più entro il settimo anno come prevede il testo del disegno di legge n. 698.

Il disegno di legge n. 1292 stabilisce perciò, con le nuove tabelle I e II allegate, il raddoppio delle paghe attualmente vigenti dei militari di leva e dei militari volontari.

Per quanto attiene alla decorrenza la Commissione propone una modifica dell'articolo 4 in modo da stabilire che la stessa sia fissata al giorno successivo della pubblicazione della legge nella *Gazzetta Ufficiale* e non « dal primo giorno del mese successivo », come previsto nel testo del Governo.

DONELLI, relatore

PARERI DELLA 1º COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

DISEGNO DI LEGGE: « Aumento delle paghe dei militari e graduati di truppa delle Forze armate e aumento della paga degli allievi delle Accademie militari, degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali » (1292).

11 ottobre 1978

La Commissione esaminato il disegno di legge, considerato che il Parlamento ha recentemente approvato norme organiche di riassetto retributivo per alcuni settori delle Forze armate, che il provvedimento in esame comprende anche gli allievi delle Accademie militari e che pare opportuno un incremento della « paga » dei militari in ferma volontaria, soprattutto al fine di incentivare l'accesso dei giovani a tali carriere, non si oppone all'ulteriore *iter* del provvedimento.

e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali» (698), di iniziativa dei senatori Signori ed altri.

DISEGNO DI LEGGE: « Aumento delle paghe

dei militari e graduati delle Forze armate

11 gennaio 1978

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere contrario all'ulteriore *iter* del provvedimento.

Pur considerando meritevole di adeguata attenzione l'oggetto in considerazione, la Commissione ritiene che la sua regolamentazione debba rientrare in un contesto normativo che in modo globale e organico disciplini l'intera materia che il provvedimento parzialmente affronta. Ciò per impedire che con provvedimenti settoriali non venga rispettato il disposto di cui agli articoli 3 e 97 della Costituzione.

RUFFINO

RUFFINO

PARERE DELLA 5° COMMISSIONE PERMANENTE (PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

DISEGNO DI LEGGE: « Aumento delle paghe dei militari e graduati delle Forze armate e aumento della paga degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali » (698), di iniziativa dei senatori Signori ed altri.

25 maggio 1978

La Commissione programmazione e bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere contrario per carenza di valida copertura finanziaria.

POLLI

DISEGNO DI LEGGE n. 1292

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Ai militari e graduati di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in servizio di leva, trattenuti o richiamati, sono attribuite le paghe nette giornaliere di cui alla tabella I allegata alla presente legge. A quelli vincolati a ferme speciali o raffermati, nonchè agli allievi delle Accademie militari, agli allievi carabinieri, agli allievi finanzieri, agli allievi guardie di pubblica sicurezza, agli allievi agenti di custodia e agli allievi guardie forestali sono attribuite le paghe nette giornaliere risultanti dalla tabella II allegata alla presente legge.

Art. 2.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato, per l'anno 1978, in complessive lire 53.763 milioni, in ragione d'anno, si provvede a carico delle disponibilità esistenti nei competenti stati di previsione della spesa, nella misura di lire 51.000 milioni per il Ministero della difesa, di lire 1.776 milioni per il Ministero dell'interno, di lire 572 milioni per il Ministero di grazia e giustizia, di lire 375 milioni per il Ministero delle finanze e di lire 40 milioni per il Ministero delle foreste.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

È abrogata ogni altra disposizione contraria alla presente legge o con essa incompatibile.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno del mese successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Identico.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore dal primo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

TABELLA I

Paghe giornaliere ordinarie dei militari e graduati di truppa in servizio di leva, trattenuti o richiamati

a) Con meno di dodici mesi di servizi	ervizio	di se	mesi di	dodici	di	meno	Con	a)
---------------------------------------	---------	-------	---------	--------	----	------	-----	----

soldato, comune di 2 ^a classe, aviere	•	•	•	•	L. 1.000
caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto		٠			L. 1.100
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere		•	•		L. 1.200

b) Con più di dodici mesi di servizio:

soldato, comune di 2ª classe, aviere			•	L. 1.100
caporale, comune di 1ª classe, aviere scelto	•			L. 1.200
caporal maggiore, sottocapo, primo aviere				L. 1.300

Nota: gli importi di cui alla lettera b) non si applicano nei confronti dei militari e graduati trattenuti alle armi oltre il dodicesimo mese di servizio ai sensi dell'articolo 114 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1964, n. 237.

TABELLA II

Paghe giornaliere ordinarie dei militari e graduati di truppa vincolati a ferme speciali o raffermati e degli allievi di cui all'articolo 1 della presente legge

Dalla data di arruolamento al terzo mese di servizio .	•	L. 1.500
Dal quarto mese al dodicesimo mese di servizio		L. 2.800
Dal tredicesimo mese al ventiquattresimo mese di servizio	•	L. 3.500
Dal venticinquesimo mese di servizio in poi		L. 4.500

DISEGNO DI LEGGE n. 698

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SIGNORI ED ALTRI

Art. 1.

Con effetto 1º luglio 1977, le paghe giornaliere dei militari e graduati di truppa dell'Esercito e dell'Aeronautica e quelle dei comuni e sottocapi della Marina, sono stabilite nelle misure nette risultanti dalla tabella allegata alla presente legge.

Dalla stessa data la paga giornaliera degli allievi carabinieri, allievi finanzieri, allievi guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia e allievi guardie forestali è stabilita nella misura di lire 1.500.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 22.900 milioni per l'anno finanziario 1977 si fa fronte mediante corrispondente riduzione del fondo speciale iscritto al capitolo n. 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

All'onere valutato in lire 45.800 milioni per l'anno finanziario 1978 si farà fronte con normali stanziamenti dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Tabella allegato 1

PAGHE GIORNALIERE ORDINARIE DEI MILITARI E GRADUATI DI TRUPPA DELL'ESERCITO, DELLA MARINA E DELL'AERONAUTICA

1)	militari e graduati	di	truppa	in	servizio	di	leva,	tratte-
	nuti o richiamati:							

	nuti o remainan.		
a)	con meno di 12 mesi di servizio:		
	soldato comune di seconda classe, aviere	L.	1.000
	caporale, comune di prima classe, aviere scelto	»	1.100
	caporale maggiore, sottocapo, primo aviere	»	1.200
<i>b</i>)	con più di 12 mesi di servizio:		
	soldato, comune di seconda classe, aviere	»	1.100
	caporale, comune di prima classe, aviere scelto	»	1.200
	caporale maggiore, sottocapo, primo aviere	»	1.300
2)	militari e graduati di truppa con ferme speciali o raf- fermati:		
	dalla data di arruolamento al termine del terzo mese		
	di servizio	»	1.500
	dal quarto al dodicesimo mese di servizio	»	2.000
	dal tredicesimo al quarantesimo mese di servizio .	»	2.800
	dal quarantunesimo al sessantesimo mese di servizio	»	3.200
	dal sessantunesimo all'ottantaquattresimo mese di ser-		
	vizio	»	3.500